

C.N.F., Sent. 27 marzo 2024, n. 108
Omissis

FATTO

L'avv. Tizia è stata sottoposta a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

a) Violazione articolo 9 e 50 codice deontologico forense avendo tenuto un comportamento non conforme ai doveri di correttezza e decoro professionale con grave danno per la propria reputazione e dell'immagine della professione forense, per aver alterato la data di notifica apposta dall'Ufficiale Giudiziario in un decreto di citazione a giudizio immediato emesso dal GIP di Livorno nei confronti di Caio, assistito dall'avv. Tizia, modificando la data da 03.03.2010 in 09.03.2010 al fine di far apparire tempestiva l'istanza di patteggiamento, depositata il 24.3.2010. Fatto commesso in Livorno in epoca antecedente e prossima al 24.3.2010.

b) Per aver riportato il 10.7.2012 sentenza di condanna da parte del Tribunale di Livorno per i reati di cui all'art. 476 c.2° e 482 cp ad anni 2 per i fatti sub a). in Livorno 10.7.2012

Il procedimento disciplinare trae origine da una segnalazione della Procura della Repubblica di Livorno che nel corso dell'anno 2010 comunicava al COA di Livorno che l'avv. Tizia era stata sottoposta con provvedimento del 16.4.2010 del GIP del Tribunale di Livorno, alla misura cautelare della interdizione dell'esercizio della professione forense per due mesi. La Procura della Repubblica comunicava poi l'avvenuta revoca della misura disposta dal GIP in data 12.5.2010 per venir meno della prognosi di reiterazione del reato, e successivamente comunicava l'avvenuto rinvio a giudizio dell'avv. Tizia imputata dei reati di cui all'art. 476 c.2° e 482 cp. per aver alterato la data di notifica di un decreto di giudizio immediato da 3 a 9 marzo 2010 per rendere tempestiva l'istanza di patteggiamento depositata fuori termine.

Tanto in primo grado quando in appello, l'Avv. Tizia veniva condannata alla pena di anni due di reclusione con sospensione condizionale. La Corte di cassazione, con sentenza XXX/YYYY dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'imputata avverso la pronuncia della Corte di Appello di Firenze.

Il procedimento disciplinare, aperto dal COA di Livorno a seguito dell'irrogazione della citata misura interdittiva del Tribunale di Livorno, veniva definito in data 26.5.2010 senza applicazione di alcuna sanzione, attesa la revoca della misura cautelare penale. Diventati competenti i CDD, il Coa di Livorno, in data 26 novembre 2014, trasmetteva gli atti del procedimento al CDD di Firenze che, di conseguenza, apriva procedimento disciplinare.

In sede dibattimentale il CDD acquisiva e dichiarava utilizzabili le sentenze penali rese nei vari gradi di giudizio, rigettava le reiterate richieste di rinvio dell'incolpata nonché la richiesta di rimessione in termini per la formulazione di istanze istruttorie. Infine, all'udienza del 13.2.2020 la difesa dell'avv. Tizia formulava le seguenti richieste:

«-dichiarare improcedibile il presente procedimento per ne bis in idem - prendere atto che il proc. XX/YYYY è prescritto per il decorso del termine massimo di prescrizione di cui all'art. 56 L prof. vigente, sia per il capo A che per il capo B;

-rivalutare il fatto alla luce delle complessive emergenze valutando anche il contesto di riferimento

-in ogni caso applicare all'incolpata il minimo della pena alla luce della condotta contestuale e successiva in assenza di recidiva».

Il Consiglio distrettuale di disciplina con decisione del 15.2.2020 respingeva tutte le eccezioni formulate concludeva per la colpevolezza dell'incolpata, attese le risultanze del processo penale concluso e osservando che nessun elemento a sostegno di una diversa valutazione dei fatti fosse stato fornito che l'avv. Tizia nel corso del procedimento disciplinare non aveva articolato difese in punto di fatto, né reso dichiarazioni, anzi il 14.11.2019 aveva dichiarato che «accettava l'esito del procedimento penale ormai esaurito».

Nel determinare la sanzione bilanciava la gravità del comportamento con gli elementi che militavano a favore di un trattamento sanzionatorio più mite e infine applicava all'avv. Tizia la sospensione dall'esercizio della professione nella misura di anni uno e mesi otto di sospensione, ritenendo di dover scomputare da tale determinazione il periodo di sospensione patito a seguito della interdizione disposta dal giudice penale, giungendo alla quantificazione finale della pena di anni 1 e mesi 6 di sospensione.

Avverso la decisione il difensore nominato proponeva rituale e tempestiva impugnazione deducendo:

1) violazione e falsa applicazione del ne bis in idem ovvero error in procedendo per non aver definito in rito il procedimento stante il bis in idem con il processo penale, contraddittoria motivazione sul punto in relazione all'art 4 del protocollo 7 CEDU;

2) Prescrizione dell'azione disciplinare in base a violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione dell'azione disciplinare in relazione all'art. 56 l. 247/2012 e del reg. cnf 2/2014 e degli artt. 38,44, e 51 del RDL 27.11.1933 n.1578;

3) violazione e/o falsa applicazione dell'art.65 l. n.247/2012 nonché errata scelta e quantificazione della sanzione disciplinare dovendosi applicare il più mite trattamento sanzionatorio previsto dal nuovo CDD.

Concludeva pertanto chiedendo che in riforma dell'impugnata decisione venisse:

1) dichiarato improcedibile il procedimento disciplinare per ne bis in idem;

2) dichiarata la prescrizione dell'azione disciplinare per decorso del termine massimo previsto dalla legge e per l'effetto chiedeva di assolvere Tizia dai capi di incolpazione;

4) in via subordinata applicare all'incolpata ferma la valutazione del presofferto, la sanzione disciplinare meno afflittiva.

In sede di discussione il legale dell'incolpata si richiamava interamente al ricorso ed aggiungeva istanza affinché "l'onorevole Consiglio Nazionale Forense voglia sollevare questione di legittimità costituzionale della mancata retroattività delle norme della prescrizione di cui all'art.56 l. prof. come interpretate dal diritto vivente per contrasto con gli artt 3 e 25 costituzione nonché art.117 cost 6 e 7 CEDU".

Il Procuratore Generale ritenendo non maturata la prescrizione concludeva per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Seguendo l'ordine logico dei motivi occorre pronunciare, in primo luogo, sull'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Secondo la difesa della ricorrente l'azione disciplinare avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta dal CDD per l'avvenuto superamento del termine di cui all'art.56 L. n.247/2012, risalendo il fatto al mese di marzo 2010. La difesa esclude la rilevanza interruttiva dell'apertura del procedimento disciplinare dinanzi al COA Livorno, in quanto con la trasmigrazione del procedimento al CDD era iniziato un nuovo e autonomo procedimento.

L'eccezione, già sollevata in prime cure, è stata rigettata del CDD di Firenze con motivazione esente da censure che ha correttamente individuato la normativa applicabile nell'art. 51 del RDL 1578/1933 nella cui vigenza è stato commesso l'illecito contestato. La disposizione prevede che l'azione disciplinare si prescriva in cinque anni e che da ogni successivo atto interruttivo inizi la decorrenza di un nuovo termine quinquennale.

Inoltre, poiché il procedimento disciplinare a carico dell'avv. Tizia riguarda un fatto costituente reato, per il quale è stata esercitata l'azione penale, che ha condotto ad una sentenza di condanna definitiva, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare ha iniziato a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a nulla rilevando che il giudizio disciplinare sia stato o meno sospeso. Infatti "Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, limitatamente alla previgente disciplina (art. 51 RDL n 1578/1933) occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile." CNF sentenza n.45 del 27.3.2023.

Pertanto, nel presente procedimento non è maturata la prescrizione quinquennale, perché il fatto si è consumato 24.3.2010, la sentenza penale è divenuta definitiva nel 2018 a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione, ed il COA di Livorno ha addirittura proceduto a citare a giudizio l'avv. Tizia in data antecedente al 26.11.2014, data in cui trasmetteva gli atti al CDD, che procedeva nelle forme del nuovo rito.

2. Rigettato tale pregiudiziale motivo di ricorso, occorre affrontare il rilievo di incostituzionalità sollevato dall'Avv. Tizia in udienza in ragione «della mancata retroattività delle norme della prescrizione di cui all'art.56 l. prof. come interpretate dal diritto vivente per contrasto con gli artt 3 e 25 costituzione nonché art.117 cost 6 e 7 CEDU».

Questo Collegio non ritiene che la questione sollevata giunga alla soglia della non manifesta infondatezza che impone la rimessione della questione sollevata al giudice costituzionale, stante la chiarezza del quadro giurisprudenziale sul tema che costantemente afferma che la non retroattività del regime più favorevole della prescrizione degli illeciti disciplinari degli avvocati, introdotto dall'art. 56 della l. n. 247 del 2012, è «compatibile sia con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha chiarito che le garanzie riguardanti la pena in senso

stretto possono essere ritenute inapplicabili (o, quantomeno, applicabili in forme più flessibili) alle sanzioni disciplinari, sia con la giurisprudenza della Corte Edu, secondo cui il principio di retroattività della "lex mitior" concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, non anche le norme sopravvenute che modifichino la disciplina della prescrizione» (da ultimo in questo senso S.U, n. 20650 del 17 luglio 2023).

3. Infondata è l'eccezione di violazione del principio del "ne bis in idem". Secondo la ricorrente la decisione del CDD sarebbe errata per non aver accertato che nei confronti dell'incolpato sussisteva un medesimo processo, cioè quello penale per i medesimi fatti, per cui non si sarebbero potute comminare due sanzioni sostanzialmente "penali" per il medesimo fatto. Tale eccezione era già stata rigettata dal CDD con motivazione esente da censure, in particolare ove si è rilevata la diversità del caso in esame rispetto alla nota sentenza "Gabetti Grande Stevens della Grande Camera della Corte EDU del 4.3.2014. Il CDD ha correttamente statuito nel senso che tali principi non siano applicabili «tra sanzioni di evidente diversa natura e finalità quali sono quella disciplinare, che tutela il micro ordinamento di appartenenza e quella penale, che tutela la collettività degli associati».

Ha rilevato altresì correttamente il CDD che la sanzione disciplinare non è qualificabile quale sanzione penale, né ha in concreto natura penale e, ad ogni modo, anche la sanzione disciplinare più afflittiva, ossia la cancellazione/radiazione, non era riconosciuta dalla giurisprudenza quale sanzione penale. Sul punto la giurisprudenza è costante «Il "ne bis in idem" è un principio di ordine pubblico processuale che non è "esportabile" nei procedimenti amministrativi ontologicamente diversi, sicché non trova applicazione nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi» (cfr. CNF sent. n.187 del 3.11.2021. In senso conforme Sent. Corte Cass. SS.UU sentenza n.10852 del 23.4.2021), salvo che si tratti di due accertamenti disciplinari (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020).

4. L'incolpata non ha proposto motivi di ricorso nel merito dell'incolpazione né in relazione alla riferibilità a sue condotte degli illeciti deontologici contestati (del resto accertati a seguito di tre gradi di giudizio penale con istruttoria completa e acquisizioni documentali che non lasciano adito a dubbi di sorta e che sono stati accettati dall'avv. Tizia all'udienza del 14.11.2019, come ben esposto dalla decisione del CDD di Firenze, che ha compiuto un'autonoma valutazione delle condotte penalmente accertate ai fini della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale), né alla qualificazione di tali sue condotte come rientranti nelle fattispecie contestate di violazione dell'art. 9 dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza edell'art.50 dovere di verità. Il CDD aveva acquisito ai fini della decisione le sentenze penali e quindi ha correttamente utilizzato nel giudizio disciplinare le prove acquisite in tali procedimenti. Infatti "anche in sede disciplinare opera il principio di "acquisizione della prova" in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento.

Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non "replicate" e "confermate" in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell'incolpato, il quale nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all'esame della Sezione Competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore".

Nella fattispecie in esame l'avv. Tizia ha violato il dettato dell'art. 50 CDF per aver alterato la data di notifica apposta dall'Ufficiale Giudiziario su un decreto di citazione a giudizio immediato e per essersene avvalsa per tentare di salvare il diritto del cliente a definire il procedimento a suo carico con rito alternativo dal quale era decaduto per sua omissione e quindi nel contempo violando i dettami dell'art.9 CDF in quanto "Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali ovvero se ne avvalga consapevolmente pone in essere comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale, deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l'ordinamento, la società e il prestigio dell'intera classe forense". CNF sentenza n.197 del 15.10.2020.

5. Occorre, quindi, esaminare il terzo motivo con il quale la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art.65 L. 247/12 nonché errata scelta e quantificazione della sanzione disciplinare. Ad avviso della difesa ha errato il CDD a ritenere il nuovo quadro edittale (sospensione da uno a tre anni) più favorevole rispetto alle previsioni previgenti che collegavano alla sentenza penale di condanna a pena non inferiore a due anni la radiazione dall'albo in quanto quest'ultima «non era una sanzione disciplinare» bensì amministrativa. La ricostruzione- sostenuta peraltro dal richiamo di una sentenza delle Sezioni Unite riferita alla diversa ipotesi della cancellazione amministrativa dall'albo - è manifestamente infondata, atteso che il previgente ordinamento come quello attuale prevedevano tra le sanzioni quella - più grave e radicale - della radiazione dall'albo. Tanto premesso, atteso che l'art. 65 comma 5 della L.247/12 è pacificamente interpretato nel senso che "in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31- gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato" (tra le tante, Corte Cass. SSUU sentenza 17534 del 4.7.2018; CNF sentenza 23 12.2017 n.232) e che nel caso de quo la sanzione edittale è quella della sospensione da 1 a 3 anni, più favorevole rispetto alla previgente disciplina che prescriveva radiazione, il terzo motivo di ricorso va rigettato.

Il CDD di Firenze nella determinazione della sanzione in anni uno e mesi otto di sospensione, poi giungendo ad anni uno e mesi sei, già detraendo il periodo di sospensione in forza della misura cautelare penale, ha dato ampia e congrua motivazione richiamando tutti i principi vigenti con corretto bilanciamento delle attenuanti, atteso che ha valutato il comportamento complessivo dell'incolpata, giungendo a determinare unica adeguata sanzione (cfr. CNF sentenza n.202 del

15.10.2020) tenendo nella debita considerazione l'assenza di precedenti disciplinari (cfr. CNF sentenza n.177 del 9.10.20; CNF sentenza n.53 del 16.7.2019; CNF sentenza n.28 del 6.5.2019). Pertanto la decisione del CDD di Firenze merita conferma anche in tipologia ed entità della sanzione irrogata, indicata in anni uno e mesi sei di sospensione.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 settembre 2023

IL SEGRETARIO f.f

IL PRESIDENTE f.f.

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO